

# **SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA E L'ISTITUTO EUROPEO DI FORMAZIONE CONSULENZA SISTEMICA E TERAPIA RELAZIONALE (I.E.F.CO.S.T.RE.)**

L'Istituto Europeo di Formazione Consulenza Sistemica e Terapia Relazionale (I.E.F.CO.S.T.RE.) con sede Legale a Cagliari in P.zza Giovanni XXIII n° 27, nella persona del Dott. **Walther Galluzzo**, quale suo rappresentante legale, nato a Belluno il 7 aprile 1954, residente a Roma in Via Grattoni n°1, C.F. GLL WTH 54D07 B160S e **L'Azienda Ospedaliera Universitaria**, struttura che eroga servizi di psicoterapia e psicologia clinica, sita a Sassari in Via Michele Coppino n°26.

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente (legge 56/89 e successive disposizioni) **L'Azienda Ospedaliera Universitaria** e **I.E.F.CO.S.T.RE.** concordano che n° **10** allievi, compatibilmente con la disponibilità di tutor, iscritti ai corsi di formazione in psicoterapia del proprio istituto formativo, svolgano il proprio tirocinio presso le strutture **L'Azienda Ospedaliera Universitaria**.

I nominativi degli allievi che potranno usufruire dell'attività di tirocinio verranno comunicati al Direttore Generale che, qualora lo ritenesse necessario, provvederà a svolgere dei colloqui di valutazione, al fine di ammetterli a partecipare al tirocinio, presso le proprie unità operative.

Gli allievi, laureati in medicina o in psicologia, devono essere iscritti al proprio rispettivo ordine professionale.

### **ART. 2**

Le attività di tirocinio saranno svolte sotto la supervisione e il coordinamento del personale individuato dal Responsabile del Servizio che avrà funzione di tutor, garantendo ai tirocinanti l'elaborazione delle esperienze, secondo le conoscenze scientifiche della scuola di appartenenza.

### **ART. 3**

Prima dell'inizio del tirocinio gli allievi sono a tenuti a: stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa, secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile del Servizio.

### **ART. 4**

Gli allievi sono inoltre tenuti a:

- firmare le presenze;
- osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza previste dal regolamento aziendale sulla privacy riguardanti utenti e operatori;

La violazione di queste norme o condotte incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano la sospensione della frequenza.

### **ART. 5**

Gli allievi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente.

### **ART. 6**

Il presente protocollo d'intesa non comporta oneri di spesa per la Scuola né per **L'Azienda Ospedaliera Universitaria**.

### **ART. 7**

Il presente protocollo d'intesa, richiesto in duplice copia, decorre dalla data di sottoscrizione salvo disdetta di una delle parti da inviare tramite raccomandata.

### **ART. 8**

Eventuali modifiche dovranno essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle parti convenute.

Cagliari,

**per I.E.F.CO.S.T.RE.**  
**Il Legale Rappresentante**  
**Dott. Walther Galluzzo**

**per L'Azienda Ospedaliera Universitaria**  
**Il Direttore Generale**  
**Dott.**